

<u>CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL' 11 GIUGNO 2008, N. 23650</u>: in tema di responsabilità o meno del proprietario dell'immobile abusivo o dell'area in cui è stata realizzata la costruzione abusiva.

« Il principio della responsabilità penale comporta che un soggetto può essere ritenuto concorrente nel reato solo se ha dato un contributo causale, a livello ideativo preparatorio o esecutivo, alla commissione del fatto criminoso o anche se ha dato un apporto causale qualificato di ordine psicologico alla commissione del fatto, un contributo che deve tradursi nell'avere istigato altri a commettere il reato o nell'avere assicurato un proprio aiuto o sostegno e, quindi, nell'avere determinato o rafforzato l'altrui proposito criminoso.

Non basta, quindi, per configurare una partecipazione nel reato la mera adesione al progetto criminoso, il semplice consenso o la sola approvazione che non si risolvano in un contributo materiale alla realizzazione del fatto. ».

« Pertanto il proprietario risponde dei reati edilizi non in quanto tale, ma solo se abbia la disponibilità dell'immobile e abbia dato incarico dei lavori o li abbia eseguiti personalmente, mentre se l'incarico sia stato dato da altro proprietario o da altro detentore, non può essere ritenuto responsabile dell'abuso anche se abbia espresso adesione alla realizzazione dell'opera. ».

« Inoltre, un soggetto, per il mero fatto di essere proprietario dell'area, non ha dovere di controllo dalla cui violazione derivi responsabilità penale per la costruzione abusiva [Cassazione Sezione III 24.11.1988 n. 11373]. ».



Registro Generale

n. 36875/2007

23650/08

Udienza Pubblica

21.05.2008

Sentenza n. MM

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Terza Sezione Penale

composta dagli Ill.mi Signori:

dott. Aldo Grassi

1. dott. Pierluigi Onorato

2. dott. Ciro Petti

3. dott. Alfredo Teresi

4. dott. Giulio Sarno

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere rel.

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da **Carillo Teresa**, nata a San Giuseppe Vesuviano il 15.10.1975, e da **Carillo Francesco**, nato in Ottaviano 8.11.1921, avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli in data 30.04.2007 che ha confermato la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda loro inflitta nel giudizio di primo grado per i reati di cui all'art. 20 lett. *c*) legge n. 47/1985 [art. 44 d. lgs. n. 378/2001]; 2, 13, 4, 14 legge n. 1086/1971; 1, 2, 20 legge n. 64/1974; 149, 163 d. lgs. n.490/1999; 734 cod. pen. e 30 legge n. 394/1991;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG, dott. Francesco Salzano, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente ai reati di cui ai capi C ed E della rubrica perché estinti per prescrizione e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nel resto;

osserva

Con sentenza in data 30.04.2007 la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a Carillo Teresa e a Carillo Francesco quali colpevoli di avere eseguito su una zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, senza avere ottenuto il permesso di costruire, il nulla osta paesaggistico e il nullaosta dell'Ente Parco, un piano seminterrato e un piano rialzato in ampliamento di un preesistente vano rurale con violazione della normativa sul conglomerato cementizio, nonché di avere alterato le bellezze naturali del luogo.

Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione





- ✓ sulla denegata sospensione del procedimento fino alla definizione della domanda di accertamento di compatibilità ambientale presentata ex art. 1 comma 37 legge n.308/2004;
- ✓ sull'affermazione di responsabilità di Teresa Carillo poiché, a tal fine, non basta essere proprietari del fondo su cui è stato collocato l'immobile abusivo. Illogicamente era stato ritenuto che essa, che non era stata trovata nel cantiere, avesse concorso, col padre, nell'esecuzione dell'opera;
- ✓ sulla determinazione della pena perché la Corte d'Appello aveva "omesso illegittimamente la concessione delle generiche con giudizio di prevalenza";
- ✓ sul "condizionamento del beneficio della sospensione condizionale della pena".

Chiedevano l'annullamento della sentenza.

Non è fondato il primo motivo vertente sulla denegata sospensione del procedimento fino alla definizione della domanda di accertamento di compatibilità ambientale presentata ex art. 1 comma 37 legge n.308/2004 alla stregua del costante orientamento di questa Corte secondo cui "in tema di reati paesaggistici, la presentazione della domanda di condono paesaggistico, di cui all'art. unico, commi trentasettesimo/trentanovesimo, della legge 15 dicembre 2004 n. 308, non può determinare la sospensione del procedimento penale per le violazioni di cui al d. Igs. 22 gennaio 2004 n. 41, sia per l'assenza di una disposizione specifica in tal senso, sia per la mancanza di un termine per la pronuncia da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, e ciò in assenza di una esplicitazione analoga a quanto previsto dall'art. 146, comma settimo, del citato decreto n. 41 o dall'art. 181, comma primo quater, dello stesso decreto, come introdotto dall'art. 1, comma trentasei, della citata legge n. 308 del 2004" [Cassazione Sezione III n. 33297/2005, Palazzi, RV. 232187].

Peraltro, "in tema di tutela del paesaggio, ai fini dell'applicabilità del cd. condono paesaggistico introdotto dall'art. unico, comma 37 della legge 15.12.2004 n. 308, devono ritenersi sussistere gli stessi limiti previsti dall'art. 32, comma secondo lett. a), del decreto legislativo 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, ai sensi del quale nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici, la sanatoria è possibile soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di cui ai n. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), atteso che la non estensibilità dei limiti in questione al condono paesaggistico potrebbe comportare l'estinzione dei reati paesaggistici, prevista dalla citata legge n. 308 del 2004, ma la sopravvivenza di quelli urbanistici con i conseguenti obblighi ripristinatori in forma specifica" [Cassazione Sezione III n. 33297/2005, Palazzi, RV. 232186].

Alla stregua di tali principi sono inconferenti i rilievi difensivi sulla ritenuta inidoneità della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica a produrre l'effetto estintivo del reato di riferimento sia per la consistenza delle opere, sta per l'omesso versamento delle somme dovute.

Il principio della responsabilità penale comporta che un soggetto può essere ritenuto concorrente nel reato solo se ha dato un contributo causale, a livello ideativo preparatorio o esecutivo, alla commissione del fatto criminoso o anche se ha dato un apporto causale qualificato di ordine psicologico alla commissione del fatto, un contributo che deve tradursi nell'avere istigato altri a commettere il reato o nell'avere assicurato un proprio aiuto o sostegno e, quindi, nell'avere determinato o rafforzato l'altrui proposito criminoso.

Non basta, quindi, per configurare una partecipazione nel reato la mera adesione al progetto criminoso, il semplice consenso o la sola approvazione che non si risolvano in un contributo materiale alla realizzazione del fatto.

Pertanto il proprietario, risponde dei reati edilizi non in quanto tale, ma solo se abbia la disponibilità dell'immobile e abbia dato incarico dei lavori o li abbia eseguiti personalmente,





mentre, se l'incarico sia stato dato da altro proprietario o da altro detentore, non può essere ritenuto responsabile dell'abuso anche se abbia espresso adesione alla realizzazione dell'opera.

Inoltre, un soggetto, per il mero fatto di essere proprietario dell'area, non ha dovere di controllo dalla cui violazione derivi responsabilità penale per la costruzione abusiva [Cassazione Sezione III 24.11.1988 n. 11373].

Alla luce di tali principi erroneamente è stato ritenuto che l'imputata, nuda proprietaria dell'immobile, abbia concorso nel reato ascritto al padre perché non è stato indicato alcun ulteriore, diverso elemento idoneo a comprovare la sua effettiva e concreta partecipazione alla realizzazione dell'opera abusiva.

Pertanto, sul punto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio.

Manifestamente infondati sono gli altri motivi stante che a Francesco Carillo sono state concesse le attenuanti generiche, applicate nella massima estensione, nel giudizio di primo grado, unitamente al beneficio della sospensione condizionale della pena senza condizione alcuna.

L'inammissibilità del ricorso di Francesco Carillo, che preclude l'operatività di cause sopravvenute di estinzione del reato [Cassazione SU n. 32/2000, De Luca], comporta condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente in €. 1.000.

P Q M

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CarilloTeresa per non avere commesso i fatti e dichiara inammissibile il ricorso di Carillo Francesco che condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende della somma di €.1.000.

Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 21.05.2008.

11

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

1 1 GIUL 2008

FUNZIONARIO Donati dott. Fiore